

4.12.2013

A7-0385/61

**Emendamento 61**  
**Teresa Riera Madurell**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Béla Kovács**

**A7-0385/2013**

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi  
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Al fine di garantire *condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire* alla Commissione *competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate* conformemente *al* regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(7) Al fine di *tener conto dei possibili rischi legati alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, dovrebbe essere delegato* alla Commissione *il potere di adottare atti* conformemente *all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Or. en

4.12.2013

A7-0385/62

**Emendamento 62**  
**Teresa Riera Madurell**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Béla Kovács**  
Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi  
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

**A7-0385/2013**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Esecuzione*

*Atti delegati*

Or. en

4.12.2013

A7-0385/63

**Emendamento 63**  
**Teresa Riera Madurell**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Béla Kovács**  
Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi  
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

**A7-0385/2013**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10**

*Testo della Commissione*

La Commissione adotta atti **di esecuzione** che istituiscono il Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) descritto all'articolo 4.

***Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11.***

*Emendamento*

La Commissione adotta atti **delegati** che istituiscono il Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) descritto all'articolo 4 **e stabiliscono i criteri comuni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b bis).**

Or. en

4.12.2013

A7-0385/64

**Emendamento 64**  
**Teresa Riera Madurell**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Béla Kovács**

**A7-0385/2013**

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi  
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11**  
**Comitato consultivo**

**soppresso**

*La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>10</sup>.*

*Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

*Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.*

*Il comitato è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.*

Or. en

AM\1012371IT.doc

PE519.426v01-00

4.12.2013

A7-0385/65

**Emendamento 65**  
**Teresa Riera Madurell**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Béla Kovács**  
Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi  
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

**A7-0385/2013**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 bis*  
*Esercizio della delega*

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la*

AM\1012371IT.doc

PE519.426v01-00

***Commissione ne dà contestualmente  
notifica al Parlamento europeo e al  
Consiglio.***

***5. L'atto delegato adottato ai sensi  
dell'articolo 10 entra in vigore solo se né  
il Parlamento europeo né il Consiglio  
hanno sollevato obiezioni entro il termine  
di due mesi dalla data in cui esso è stato  
loro notificato o se, prima della scadenza  
di tale termine, sia il Parlamento europeo  
che il Consiglio hanno informato la  
Commissione che non intendono sollevare  
obiezioni. Tale termine è prorogato di due  
mesi su iniziativa del Parlamento europeo  
o del Consiglio.***

Or. en